

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

272° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 4
3 ^a - Affari esteri	» 34

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 44
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 47
--	---------

CONVOCAZIONI	Pag. 58
--------------------	---------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1994

103ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

(R 135 000, C21ª, 0143º)

La Giunta esamina il seguente documento:

Doc. IV-ter, n. 1: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Meduri, per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria)».

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il senatore MEDURI, che fornisce chiarimenti.

Congedato il senatore Meduri, intervengono la senatrice PEDRAZZI CIPOLLA e i senatori COVI e PINTO.

Infine la Giunta all'unanimità decide di proporre l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Meduri ed incarica il Presidente di redigere la relazione per l'Assemblea.

'La seduta termina alle ore 16,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1994

200^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

indi del Vice Presidente

RIVIERA

Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Barile e i sottosegretari di Stato per l'interno Murmura e per l'industria Artioli.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario (1824), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 1.

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1825), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 5.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1826), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE illustra il contenuto del provvedimento in titolo rilevando come esso sia collegato con il decreto-legge n. 5.

Il senatore SALVI osserva che si sarebbe allora potuto adottare un unico decreto-legge ed esprime sorpresa per il comportamento del Governo che, a volte approva provvedimenti di urgenza palesemente eterogenei e altre volte utilizza più decreti-legge su un'unica materia.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 556.

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni (1827), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 17.

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, recante provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale (1828), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE riferisce sul contenuto del decreto-legge in titolo dichiarando che, pur concordando con il merito del provvedimento, si asterrà per coerenza con le posizioni da lui stesso precedentemente assunte in ordine alla possibilità di legiferare in materia elettorale dopo lo scioglimento delle Camere.

La Commissione esprime quindi avviso favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 73.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo (1830), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE, richiamate le precedenti deliberazioni della Commissione su analoghi provvedimenti, propone di formulare parere

favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo.

Il senatore MARCHETTI dichiara la propria contrarietà.

La Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 543.

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1994, n. 69, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1831)

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 69.

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 (1832)

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE e senza dibattito, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 77.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1994, n. 79, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1833)

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 79.

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1834)

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 10^a, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: contrario)

Il PRESIDENTE propone di esprimere parere favorevole sul decreto-legge in titolo.

Dichiarano avviso contrario i senatori MARCHETTI e PONTONE; si astiene il senatore RIZ.

Il senatore SALVI dichiara l'astensione dei Commissari del Gruppo del PDS.

La Commissione, a maggioranza, esprime parere contrario sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 80.

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale (1835)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Con l'astensione del presidente ACQUARONE ed il voto contrario del senatore PONTONE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 88.

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari e dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (1836)

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 89.

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (1837)

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 91.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ACQUARONE propone che, se non vi sono osservazioni, la Commissione passi subito all'esame in sede referente dei disegni di legge di conversione di propria competenza e, segnatamente, dei disegni di legge nn. 1827, 1828 e 1835.

Convienne unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni (1827), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame)

Il presidente ACQUARONE riferisce sul provvedimento in titolo, ricordando che, riferito ad un precedente decreto ora reiterato, la Commissione aveva approvato un emendamento che differiva la proroga al 31 dicembre 1994. In tal modo, si voleva garantire una certa stabilità all'organico del Ministero in attesa che fosse compiuta una analisi approfondita delle reali esigenze di personale.

Il senatore SAPORITO preannuncia la presentazione di un analogo emendamento anche al nuovo decreto.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che un prolungamento della proroga al 31 dicembre 1994 si renda necessario in mancanza di un impegno del Governo a chiarire la situazione della pianta organica del Ministero entro la data del 30 giugno.

Il sottosegretario ARTIOLI precisa che una ulteriore proroga configgerebbe con l'esigenza di giungere in tempi il più possibile brevi alla ridefinizione della pianta organica del Ministero. Ribadisce che il Governo è impegnato a perseguire tale obiettivo entro il 30 giugno 1994 e fa presente che l'approvazione di un emendamento renderebbe forse inevitabile la decadenza del decreto-legge.

Il senatore SAPORITO rinuncia allora alla presentazione dell'emendamento.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, recante provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale (1828), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame)

Il relatore SALVI riferisce sul provvedimento in titolo.

Senza dibattito, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente sullo stesso disegno di legge, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale (1835)

(Esame e rinvio)

Il presidente ACQUARONE illustra il contenuto del provvedimento in titolo, esprimendo su di esso una valutazione positiva.

Il senatore SALVI condivide il giudizio favorevole sul decreto-legge: esso non è, infatti, finalizzato a modificare le regole sullo svolgimento della campagna elettorale, ma soltanto a rendere più efficaci le sanzioni poste a tutela del loro rispetto. Illustra, quindi, l'emendamento 1.0.1, volto a prevedere nuove sanzioni concernenti altri aspetti della normativa.

Il senatore MAZZOLA dichiara di concordare con il contenuto del provvedimento in titolo ed anche con le finalità degli emendamenti presentati dal senatore Salvi. In effetti, la campagna elettorale che sta per iniziare ha caratteristiche nuove, dato che uno dei partiti che concorrerà disporrà di ben tre reti televisive nazionali. A suo avviso, chiunque abbia avuto modo di assistere alle trasmissioni televisive di questi ultimi giorni ha potuto rendersi conto dei rischi che derivano alla corretta informazione degli elettori.

Ritiene che, ciononostante, non sia certamente opportuno modificare le norme che regolano lo svolgimento della campagna elettorale in questo momento, mentre potrebbe essere giustificata l'adozione di sanzioni più severe. Tuttavia, teme che una simile decisione potrebbe essere strumentalizzata da talune parti politiche ed in definitiva dimostrarsi controproducente. Per tale motivo, dichiara la propria astensione.

Il senatore PONTONE è dell'avviso che nella seduta in corso ci si debba limitare alla discussione generale sul provvedimento in titolo e che, alla fine di essa, debba essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti. In ogni caso, gli eventuali emendamenti presentati in materia elettorale debbono essere dichiarati improponibili secondo gli orientamenti manifestati dalla Giunta per il Regolamento. Ritiene, quindi, che la Giunta per il Regolamento debba tornare a riunirsi per confermare i propri indirizzi. Nel merito precisa che, sulla base delle norme vigenti, ogni televisione privata può trasmettere servizi sulle manifestazioni elettorali in piena libertà fino a trenta giorni anteriori alle elezioni. Del resto, la RAI in tutti questi anni, non ha mai mancato di sostenere i partiti di Governo e quelli del cosiddetto arco costituzionale.

Il senatore COMPAGNA ritiene che non vi sia una netta delimitazione fra norme e sanzioni e che, pertanto, anche la modifica delle sanzioni incide sulla disciplina delle campagne elettorali.

Ricorda che dopo l'approvazione delle nuove leggi elettorali e della legge sullo svolgimento delle campagne elettorali, si è affermato che non vi fossero più ostacoli allo svolgimento delle elezioni. Successiva-

mente, però, sono stati adottati numerosi provvedimenti di urgenza in materia elettorale e ciò appare quanto meno contraddittorio. Dichiara la propria astensione sul provvedimento.

Il senatore MARCHETTI osserva che il decreto-legge in titolo si limita a stabilire sanzioni più severe per fattispecie normative già previste. Non vede poi per quale ragione non si possa prevedere anche la modificazione delle sanzioni concernenti altri aspetti dello svolgimento della campagna elettorale. Dichiara, pertanto, di condividere gli emendamenti presentati dal senatore Salvi.

Il presidente RIVIERA ritiene che gli emendamenti finora presentati non riguardino la materia elettorale. Fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di oggi.

Il senatore PONTONE considera non congruo tale termine e chiede un rinvio dell'esame al giorno successivo.

Il presidente RIVIERA, nel confermare la decisione adottata, ricorda che l'Assemblea esaminerà il provvedimento in titolo nella giornata di domani e che è, pertanto, necessario concludere al più presto l'esame in sede referente.

Il senatore PONTONE abbandona l'Aula in segno di protesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 000, C01^a, 0064^o)

Il presidente ACQUARONE fa presente che sono stati assegnati alla Commissione in sede consultiva numerosi schemi di regolamento predisposti dal Ministro della funzione pubblica in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 537 del 1993, concernente la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Ritiene opportuno che, anche con riferimento a taluni rilievi formulati dai Dicasteri interessati, il Governo fornisca un chiarimento sulla procedura seguita per la loro adozione.

Si associano i senatori SAPORITO e SALVI.

Il ministro BARILE si riserva di fornire al più presto i chiarimenti richiesti.

Il presidente ACQUARONE dà anche notizia del fatto che il decreto interministeriale sui flussi migratori è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* prima della scadenza del termine previsto per l'espressione del parere da parte della Commissione. Ritiene che in tal modo sia stata lesa una prerogativa del Parlamento, chiede che il Governo chiarisca il proprio operato ed eventualmente revochi la pubblicazione del decreto.

Si associano i senatori SALVI e MARCHETTI.

Il ministro BARILE si riserva di fornire i necessari chiarimenti anche su tale punto.

Il senatore MARCHETTI comunica di aver ricevuto una richiesta di incontro dalla Federazione del pubblico impiego delle Rappresentanze sindacali di base, che lamentano la loro esclusione dalla contrattazione nazionale relativa ai comparti del pubblico impiego. Ritiene opportuno accogliere tale richiesta.

Il senatore SAPORITO è favorevole a che una delegazione della Commissione composta da un rappresentante per Gruppo incontri informalmente i rappresentanti dell'organizzazione sindacale.

Concorda il presidente ACQUARONE.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri prevista alla fine della seduta antimeridiana della Commissione non avrà luogo. Comunica altresì che la Sottocommissione è convocata per domani, mercoledì 9 febbraio 1994, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 12,40.

201^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ACQUARONE

indi del Vice Presidente
SALVI

Intervengono i ministri per i rapporti con il Parlamento Barile, per le politiche comunitarie Paladin, per le riforme istituzionali ed elettorali Elia, per la funzione pubblica Cassese e per gli affari sociali Conti.

La seduta inizia alle ore 16.

*IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale (1835)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente ACQUARONE riferisce che il Presidente del Senato ha suggerito l'opportunità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per le ore 15, ad un momento successivo alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si terrà alle ore 18,30.

Il senatore SALVI propone che la Commissione prenda atto di tale suggerimento, anche se egli ritiene che, tenendo fermo il termine predetto, potrebbe essere differito soltanto l'esame del disegno di legge.

Il senatore MAZZOLA propone invece di rimandare il termine per la presentazione degli emendamenti ad un momento successivo alla conclusione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Il senatore RIVIERA non ritiene corretto riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti, mentre può comprendere le ragioni che giustificerebbero un rinvio dell'esame, potendo comunque ogni parte politica presentare altri eventuali emendamenti in Assemblea.

Il senatore PONTONE ricorda che il disegno di legge n. 1835 non è ancora iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea e l'intesa intercorsa prevede un accordo unanime per la sua eventuale iscrizione.

Il senatore SPERONI, lamentando l'eccessiva attività di decretazione di urgenza del Governo, considera che il provvedimento non dovrebbe nemmeno essere inserito nel calendario dei lavori dell'Aula.

La Commissione quindi, a maggioranza e con il voto contrario del senatore Pontone, delibera di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta antimeridiana di domani, mercoledì 9 febbraio, prevista per le ore 9,30, e di confermare il termine per la presentazione degli emendamenti, già scaduto alle ore 15.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce il senatore GUZZETTI sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il ministro PALADIN, non essendovi altri interventi, si sofferma in particolare sulla soppressione dell'articolo 11 del testo approvato dal Senato, dichiarando che in sede di provvedimento modificativo del codice della strada, si stanno studiando misure atte a recepire parzialmente il contenuto della norma soppressa dall'altro ramo del Parlamento. Raccomanda pertanto al senatore SPERONI di ritirare l'emendamento da lui sottoscritto e a trasformarlo in un ordine del giorno o, in alternativa, a presentare tale emendamento ad uno dei disegni di legge di conversione all'esame delle Camere. Sollecita infatti l'approvazione della legge comunitaria, in quanto ogni ulteriore ritardo determinerebbe una responsabilità per lo Stato italiano.

Il senatore SPERONI, nel ritirare l'emendamento 10.1, chiede che sia lo stesso Governo a presentare un apposito emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 del 1994, riservandosi, in mancanza, di fare ricorso agli strumenti previsti dal Regolamento durante l'esame del disegno di legge in titolo innanzi all'Assemblea.

Poste separatamente ai voti, sono quindi accolte le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati e con l'annuncio di voto favorevole dei senatori SPERONI, SAPORITO e D'ALESSANDRO PRISCO, e l'astensione del senatore MARCHETTI, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Eleggibilità ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea residenti in Italia (1809)

(Esame e rinvio)

Il presidente ACQUARONE dà lettura di una missiva del Presidente del Senato concernente gli orientamenti formulati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine all'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore MARCHETTI, nel prendere atto del contenuto di tale lettera, preannuncia la propria contrarietà all'articolo 4 del disegno di legge, concernente il voto per corrispondenza.

Il presidente ACQUARONE richiama i limiti che la dottrina costituzionalistica ha stabilito in ordine all'attività legislativa del Parlamento dopo il decreto di scioglimento. A suo avviso, se si ritiene di superare tali limiti, l'esame parlamentare deve essere svolto pienamente e si deve accettare l'eventualità di emendamenti.

Il senatore PONTONE condivide l'osservazione del Presidente e, dopo aver precisato che il rappresentante del Gruppo del MSI-DN non era presente alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi cui si riferisce la lettera del Presidente del Senato, preannuncia la presentazione di emendamenti sugli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge volti a garantire i diritti dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il senatore SPERONI ricorda che la Costituzione non prevede alcuna limitazione all'attività del Parlamento disciolto. Esprime quindi perplessità su un criterio di ammissibilità basato sull'unanimità dei consensi ed auspica che la discussione possa svolgersi senza limitazioni.

La senatrice ROCCHI osserva come la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari abbia preso atto della incerta interpretazione dei poteri del Parlamento disciolto ed abbia preferito basarsi sull'esistenza di un ampio accordo in ordine ai provvedimenti da esaminare. A suo giudizio solo procedendo in tal modo si può giungere all'approvazione di disegni di legge che si ritengono necessari.

Il senatore SALVI ritiene che occorra restare nei limiti dei principi istituzionali. A suo avviso, il Parlamento disciolto deve limitarsi agli atti dovuti e cioè all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e a quelli concernenti l'adempimento di obblighi internazionali o comunitari. Non considera congruo pertanto un criterio di selezione delle materie da esaminare basato sull'accordo fra i Gruppi parlamentari. Fa presente che il disegno di legge in titolo è stato presentato dal Governo prima dello scioglimento delle Camere.

Il senatore MAZZOLA ricorda che nella seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi egli precisò che non avrebbe presentato emendamenti concernenti il sistema elettorale, ma eventualmente al campo delle modalità di voto.

A suo avviso, non si possono porre limitazioni all'attività emendativa del Parlamento e all'iniziativa legislativa del Governo: è preferibile, infatti, affidarsi all'autodisciplina di questi organi.

Ritiene pertanto che il suo emendamento, volto ad aumentare le circoscrizioni elettorali da quattro a nove, sia perfettamente compatibile con i poteri del Parlamento disciolto.

Il ministro ELIA fa presente che la materia trattata nel disegno di legge in titolo è stata assimilata a quella del disegno di legge comunitaria, implicando anch'essa l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza all'Unione Europea. Del resto, già nel 1972, il Parlamento esaminò, dopo il decreto di scioglimento, un disegno di legge concernente il cosiddetto pacchetto per l'Alto Adige.

A suo avviso, non possono esservi dubbi sul fatto che alcune parti del disegno di legge in esame abbiano le medesime caratteristiche: tra esse, la norma che aumenta il numero dei parlamentari europei spettanti all'Italia e quelle concernenti l'elettorato attivo e passivo. Vi sono poi altre norme che possono essere collocate in una sorta di «zona grigia» in quanto strettamente collegate alle precedenti. Su queste ultime, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha ritenuto di adottare un criterio flessibile, basato sull'accordo più ampio tra le forze politiche. Fa presente che il Governo presenterà emendamenti finalizzati a tener conto di tale impostazione.

Il PRESIDENTE ritiene che, alla luce del dibattito appena svolto, si possa constatare la mancanza di un pieno accordo tra i Gruppi parlamentari. Considera opportuno, pertanto, proporre il rinvio dell'esame per tener conto di quanto vorrà deliberare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi in ordine al prosieguo dei lavori.

Il senatore SPERONI dichiara di essere contrario al rinvio dell'esame.

Il senatore SALVI, nel condividere l'avviso del Presidente, considera incomprensibile un diverso atteggiamento della Commissione rispetto a quanto si è stabilito con riferimento al disegno di legge n. 1835.

Il senatore SPERONI precisa di essersi opposto al rinvio dell'esame anche relativamente a quest'ultimo disegno di legge.

La proposta di rinvio dell'esame viene quindi posta ai voti e accolta, a maggioranza, dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale riguardante la definizione dei flussi programmati dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1994

(Parere al Ministro per gli affari sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 289 febbraio 1990, n. 39: favorevole)
(R 139 b 00, C01^a, 0009^o)

Il presidente ACQUARONE ricorda che nella seduta antimeridiana odierna è stato segnalato il problema derivante dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale in titolo prima della scadenza del termine entro cui la Commissione avrebbe potuto esprimere il proprio parere. La Commissione peraltro ha richiesto, ed ottenuto dalla Presidenza del Senato, una proroga del termine stesso.

Il ministro CONTRI fa presente che la pubblicazione anticipata sulla *Gazzetta Ufficiale* è avvenuta a causa di un errore tecnico compiuto dagli uffici del Dipartimento per gli affari sociali. Precisa che non vi è stata alcuna intenzione di mancare di rispetto al Senato e che, in ogni caso, qualora il parere della Commissione dovesse contenere delle osservazioni critiche, di esse si terrà conto nel modo dovuto.

Il PRESIDENTE ritiene comunque opportuno che la Commissione esprima il proprio parere, anche per evitare che il procedimento di approvazione del decreto si presenti viziato.

Il senatore PREIONI è dell'avviso che il decreto debba comunque essere revocato e poi ripubblicato dopo l'espressione del parere da parte della Commissione. Solo in tal modo si può evitare il vizio procedimentale segnalato dal Presidente.

Il PRESIDENTE osserva che la giurisprudenza è costante nel ritenere che il procedimento possa essere perfezionato anche con un atto successivo, senza dover revocare e poi rinnovare il provvedimento conclusivo.

Il relatore CASOLI propone di esprimere un parere favorevole sull'atto in esame.

Il senatore SPERONI considera opportuno modificare la terminologia utilizzata nel provvedimento sostituendo, nel testo, l'espressione «Comunità europee» con «Unione europee».

Il senatore PREIONI ritiene che, anche con riferimento ai flussi migratori, dovrebbero essere applicate le regole concernenti le pari opportunità fra uomini e donne.

La senatrice BARBIERI giudica del tutto incongrua la considerazione testè formulata dal senatore Preioni.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole sul decreto in esame, accogliendo anche la raccomandazione formulata dal senatore Speroni.

SULL'INCONTRO CON GLI ESPONENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE

(A 007 000, C01ª, 0065º)

Il senatore SAPORITO riferisce sull'esito dell'incontro che una delegazione della Commissione ha avuto con gli esponenti delle Rappresentanze sindacali di base. Precisa che tale organizzazione sindacale lamenta di essere stata esclusa dalla contrattazione nazionale per i comparti del pubblico impiego e chiede che la sua posizione venga riesaminata alla luce delle novità concernenti il comparto delle aziende autonome.

Il ministro CASSESE fa presente che, fino a quando i mutamenti concernenti il comparto delle aziende autonome non saranno registrati, non si potrà tener conto di essi ai fini della composizione delle rappresentanze sindacali. Del resto, tale composizione è ancora disciplinata da una circolare sui criteri di rappresentatività che la maggior parte delle organizzazioni sindacali non ritiene debba essere modificata. Precisa che, in ogni caso, le rappresentanze sindacali di base potranno intervenire nella contrattazione anche dopo il suo inizio, qualora se ne verificassero le condizioni.

Il senatore MARCHETTI fa presente che l'organizzazione sindacale in questione è già titolare di un numero di deleghe superiore a quello risultante nei tabulati in possesso dal Ministro. Vi sarebbe, quindi, un errore di carattere tecnico a cui porre rimedio.

Il ministro CASSESE assicura che disporrà una ulteriore verifica della situazione.

*SULL'ESAME DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO CONCERNENTI L'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 537 DEL 1993*

Il senatore SAPORITO ricorda che nella seduta antimeridiana odierna è stato sollevato il problema del procedimento seguito ai fini della presentazione degli schemi di regolamento relativi alla semplificazione di taluni procedimenti amministrativi. Sono state espresse, in particolare, perplessità in ordine alla mancata deliberazione degli stessi schemi da parte del Consiglio dei Ministri.

Il ministro CASSESE precisa che gli schemi di regolamento sono stati inviati, senza previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al Consiglio di Stato e al Parlamento per i rispettivi pareri. Ciò, in quanto l'articolo 2 della legge n. 537 del 1993 stabilisce che gli schemi stessi sono inviati alle Camere e non indica il Governo come l'autore di questa operazione. Del resto, tale è la prassi comunemente adottata per le bozze di provvedimento da inviare al Consiglio di Stato e la stessa Commissione ha recentemente espresso un parere su un decreto attuativo della legge n. 241 del 1992 che è stato portato all'attenzione del Consiglio dei Ministri solo successivamente alla fase consultiva.

Fa presente, inoltre, che alla Camera dei deputati non è stato sollevato tale problema e che la doppia deliberazione del Consiglio dei Ministri deve intendersi necessaria per i soli decreti legislativi, in quanto la fonte regolamentare è di competenza propria ed esclusiva del potere esecutivo.

Il presidente ACQUARONE considera convincente l'argomento da ultimo citato dal ministro Casseese: appare, infatti, giustificata una diversa procedura per i regolamenti e per i decreti legislativi attuativi di una legge delega. Ritiene, invece, meno rilevanti gli altri argomenti che riguardano precedenti di natura diversa ed anche l'analogia con i pareri del Consiglio di Stato non sembra del tutto congrua.

Il ministro CASSESE fa presente che la procedura seguita è stata disposta da una circolare del Presidente del Consiglio in cui viene anche previsto l'obbligo di presentazione degli schemi stessi al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.

Il senatore SALVI osserva che il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di regolamento in questione acquisisce un particolare valore, in considerazione della delegificazione che viene realizzata attraverso gli stessi regolamenti. Ritiene, pertanto, che sarebbe preferibile compiere una ulteriore riflessione sulla procedura che è stata seguita, al fine di valutare se essa corrisponda alle effettive esigenze del Parlamento.

Il PRESIDENTE precisa che segnalazioni su disparità di vedute circa la procedura seguita sono pervenute anche da fonte governativa, come dimostra una lettera al Presidente del Senato del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'industria.

Il ministro CASSESE ritiene che la lettera citata non debba essere presa in considerazione dalla Commissione, anche perchè il problema è stato affrontato e risolto nel merito con lo stesso Ministro dell'industria.

Il senatore SALVI propone che il Presidente solleciti un chiarimento del Presidente del Consiglio in merito alla procedura di adozione degli schemi di regolamento. A tale chiarimento può contribuire anche l'acquisizione della circolare ricordata dal ministro Cascese.

Il PRESIDENTE concorda con tale proposta e assicura una sua iniziativa in tal senso.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381-B)

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modificazione di norme discriminatorie nei confronti dei titolari di patente di guida italiana)

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali»;

b) al comma 3 sono soppresse le parole: «e 2»;

c) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: «alla guida» sono inserite le seguenti: «e di velocità». È soppresso l'ultimo periodo.

d) Al comma 5, dopo le parole: «limiti di guida», sono inserite le seguenti: «e di velocità».

2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: «degli autoveicoli»;

c) è soppresso il comma 3.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale (1835)

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

PONTONE, MEDURI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma 4-bis.

“Qualora la violazione della norma avvenga durante lo svolgimento delle votazioni, le sanzioni di cui alla presente legge sono raddoppiate”».

1.2

PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «commessa» fino a: «elettorali».

1.3

PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo da : «qualora la violazione» fino a: «pecuniarie».

1.4

PONTONE, MEDURI

Al comma 1, nel secondo periodo sopprimere le parole: «medesime».

1.5

PONTONE, MEDURI

Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: «con la sentenza di condanna».

1.6 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: «il giudice» fino a: «amministrative pecuniarie».

1.7 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, dopo le parole: «sostituito dai seguenti,» aggiungere : «periodi».

1.8 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «norme di cui all'articolo 6» con le seguenti: «norme previste dall'articolo 6».

1.9 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «commessa fino all'apertura» con le seguenti: «commessa prima dell'apertura».

1.10 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «editoria applica» con le seguenti: «editoria deve applicare».

1.11 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «editoria applica» con le seguenti: «editoria infligge».

1.12 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «editoria applica» con le seguenti: «editoria commina».

1.13 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «editoria applica» con le seguenti: «editoria irroga».

1.14 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «cento milioni» con le seguenti: «centoventimilioni».

1.15 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «cento milioni» con le seguenti: «duecentocinquantamilioni».

1.16 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «cento milioni» con le seguenti: «duecentomilioni».

1.20 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «cento milioni» con le seguenti: «centottantamilioni».

1.17 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «cento milioni» con le seguenti: «centocinquantamilioni».

1.18 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «cento milioni» con le seguenti: «centoquarantamilioni».

1.19 PONTONE, MEDURI

Sostituire l'inizio del secondo periodo con il seguente: «Nel caso di violazione delle norme di cui al presente comma».

1.21 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «la violazione delle medesime norme» con le seguenti: «la violazione delle norme di cui al presente articolo».

1.22 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «durante lo svolgimento» con le seguenti: «nel corso».

1.23 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «pena detentiva prevista dall'articolo 100» con le seguenti: «pena detentiva di cui all'articolo 100».

1.24 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «si applica la pena detentiva» con le seguenti: «viene inflitta la pena detentiva».

1.25 PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «si applica la pena detentiva» con le seguenti: «viene applicata la pena detentiva».

1.26 PONTONE, MEDURI

Sostituire le parole da: «si applica la pena detentiva» sino alla fine, con le seguenti: «la sanzione di cui sopra viene raddoppiata».

1.27 PONTONE, MEDURI

Sostituire le parole: «testo unico delle leggi recanti» con le seguenti: «testo unico delle leggi riguardanti le».

1.28 PONTONE, MEDURI

Sostituire le parole: «testo unico delle leggi recanti» con le seguenti: «testo unico delle leggi relative alle».

1.29 PONTONE, MEDURI

Sostituire le parole: «testo unico delle leggi recanti» con le seguenti: «testo unico delle leggi che prevedono le».

1.30 PONTONE, MEDURI

Sostituire le parole: «turbative elettorali» con le seguenti: «turbative durante lo svolgimento della campagna elettorale».

1.31

PONTONE, MEDURI

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «il giudice infligge le altre sanzioni amministrative pecuniarie, con sentenza di condanna».

1.32

PONTONE, MEDURI

Sostituire le parole da: «il giudice» sino alla fine, con le seguenti: «Le ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate con sentenza di condanna del giudice».

1.33

PONTONE, MEDURI

Sostituire, in fine, le parole: «applica inoltre» con le seguenti: «applica anche».

1.34

PONTONE, MEDURI

Sostituire, in fine, le parole: «applica inoltre le sanzioni» con le seguenti: «commina anche le sanzioni».

1.35

PONTONE, MEDURI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 15, 1 comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo le parole: "qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità", è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso l'ammontare della sanzione pecuniaria si aggiunge, ai fini dell'applicazione del successivo comma 9, alle spese elettorali effettuate dai candidati assoggettati alla sanzione.

2. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inottemperanza il Garante dispone altresì la rimozione dell'abuso con la disattivazione degli impianti, e comunque della messa in onda operativa, dell'emittente sino a sette giorni».

1.0.1

SALVI, BARBIERI, TRONTI, D'ALESSANDRO
PRISCO, ROGNONI, PEDRAZZI CIPOLLA

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «previsto a norma dell'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo».

2.1

PONTONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «previsto a norma dell'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo».

2.2

PONTONE, MEDURI

Al comma 2, sostituire le parole: «per i giorni» con le seguenti: «nei giorni».

2.3

PONTONE, MEDURI

Al comma 2, sostituire le parole: «è altresì corrisposto» con le seguenti: «è riconosciuto e corrisposto».

2.4

PONTONE, MEDURI

Al comma 2, sostituire le parole: «a titolo di compenso» con le seguenti: «quale compenso».

2.5

PONTONE, MEDURI

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «venticinquemila» con le seguenti: «trentamila».

2.6

PONTONE, MEDURI

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «quarantamila» con le seguenti: «cinquantamila».

2.7

PONTONE, MEDURI

EMENDAMENTI**Eleggibilità ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea residenti in Italia (1809)****Art. 1.**

Anteporre all'articolo 1 il seguente:

«Con le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si provvede a dare attuazione alla direttiva del Consiglio CEE n. 93/109/CE del 2/12/1994 »Modalità d'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo».

0.1

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «In sede di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto da novanta a quarantacinque giorni».

1.1

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole da: «e, ricevute,» fino alla fine, con le seguenti: «e ,ove non siano pervenute, se richieste, informazioni ostative da parte delle autorità competenti degli Stati di origine, provvede a:».

1.6

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «o elenchi equivalenti, se esistenti».

1.3

SPERONI

Al comma 6, lettera b) sopprimere le parole: «di origine».

1.4

SPERONI

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

1.5

SPERONI

Al comma 7 sopprimere le parole: «dello Stato di origine» e le parole: «nello Stato stesso».

1.2

SPERONI

Art. 2.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. All'articolo 4 è aggiunta, infine, il seguente comma:

Non sono eleggibili i Presidenti delle Province ed i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti eletti con le modalità previste dagli articoli 6 e 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché i deputati eletti nei collegi uninominali attribuiti con sistema maggioritario».

2.3.

COMPAGNA, MAZZOLA

Sopprimere la lettera d).

2.1

COMPAGNA, MAZZOLA

Sopprimere la lettera f).

2.2

SPERONI

Art. 3.

Al comma 1 dopo le parole: «liste locali» inserire le seguenti: «o elenchi equivalenti»

3.2

SPERONI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le elezioni europee».

3.1

IL GOVERNO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.5

SPERONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

4.1

RIZ

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 1° febbraio 1994», con le seguenti: «entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».

4.3

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «all'estero» con le seguenti: «in uno Stato che non faccia parte della Comunità europea».

4.2

RIZ

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: «cittadini italiani», fino alla fine, con le seguenti: «cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470».

4.4

IL GOVERNO

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. È approvata la decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 1° febbraio 1993 recante, modifiche dell'atto relativo alle elezioni

dei rappresentanti nel Parlamento Europeo a suffragio universale diretto.

2. Conseguentemente il numero dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo è elevato da 81 a 87».

5.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

1. Nell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo il comma 3 inserire il seguente comma 3-bis:

“Alla Regione Trentino-Alto Adige sono assegnati 2 seggi che vanno attribuiti alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti”».

5.0.1

RIZ

«Art. 5-ter.

1. Nell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo il comma 3 inserire il seguente comma 3-bis:

“Alla Regione Valle d'Aosta è assegnato 1 seggio che da attribuire alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti”».

5.0.4

DUJANY

«Art. 5-quater.

1. Nell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Alla Provincia autonoma di Bolzano è assegnato 1 seggio che va attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. I voti delle altre liste confluiscono nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale e servono per determinare la cifra elettorale”».

5.0.3

RIZ

«Art. 5-quinquies.

*(Assunzione di personale a contratto
per l'espletamento delle operazioni elettorali all'estero)*

1. L'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

“Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto all'estero, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità previste dal D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e successive modifiche, in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal predetto D.P.R. e successive modifiche, fino a 200 impiegati con contratto temporaneo con validità massima di tre mesi regolato dalla legge locale.

2. In considerazione delle esigenze di tempestività connesse all'attuazione della presente legge, i contratti di cui al precedente comma, autorizzati dal Ministero degli affari esteri, producono immediatamente effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo decreto”.

3. La copertura finanziaria per l'assunzione del personale di cui ai commi precedenti è assicurata ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.

5.0.5

IL GOVERNO

«Art. 5-sexies.

1. L'articolo 36 della L. 24. 1. 1979, n. 18 è sostituito dal seguente:

“Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le operazioni di votazione hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministero dell'Interno, a norma del terzo comma del precedente articolo 7. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sessioni istitutive a norma dell'articolo 30, devono esibire il certificato elettorale e l'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 28 ovvero la certificazione di cui al terzo comma dello stesso articolo. Ha, inoltre, diritto di votare che si presenta munito del certificato elettorale e dell'attestazione dalla quale risulta che è assegnato alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori. Gli elettori di cui al comma precedente, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al n. 6) del primo comma dell'articolo 35. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 30 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (29) e

degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136. Il Presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi del presente titolo. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma o, se non sono iscritti, come elettori in alcune delle sezioni costituite all'estero ai sensi del presente titolo, previa esibizione del certificato elettorale. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo. Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente il Presidente del seggio sigilla l'urna, apponendo sui sigilli la propria firma e facendo apporre quella degli altri membri del seggio, dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti che lo richiedano. L'urna è quindi fatta recapitare dal Presidente o da appositi incaricati per delegazioni scritta al Capo dell'ufficio Consolare il quale, alla presenza dei rappresentanti in lista, si divide le schede votate per circoscrizione elettorale".

2. L'articolo 37 della legge 24.1.1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

"I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (30/a), debbono essere consegnati, contemporaneamente da appositi incaricati, al Capo dell'ufficio consolare che ne rilascia ricevuta. Il Capo dell'ufficio consolare provvederà per corriere diplomatico ad inoltrare i plichi contenenti le schede votate nonché gli elenchi degli elettori, ai rispettivi uffici elettorali circoscrizionali. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale consumato al Capo dell'Ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti Uffici".

3. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuti i plichi di cui all'articolo 36, si fa assistere per lo scrutinio, ove lo ritenga opportuno, da esperti scelti dal Presidente. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviate dalle rappresentanze diplomatiche. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatto a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale. Il Presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione provvede a richiedere rispettivamente al Presidente della Corte di Appello e al Sindaco del Comune dove ha sede la Corte di Appello stessa la nomina dei Presidenti di seggi e di quattro scrutatori per ogni seggio. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 21.3.1990, n. 53. Al Presidente e ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del Presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Entro il termine di cui al comma 3, il Presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire. Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione i Presidenti degli Uffici elettorali di sezioni istituiti a norma del precedente articolo 11, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del Comune ove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione, le designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati, nonchè le urne destinate a contenere le schede votate. Alla stessa ora ricevono da parte del Sindaco del Comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori. Dopo che tutte le schede sono state immesse nell'urna il Presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano gli articoli 16, terzo comma, e 17 della citata legge n. 18 del 1979, nonchè, in quanto applicabili, le norme del titolo V del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979».

Sostituire ovunque ricorra la parola: «Comunità» con la seguente: «Unione».

5.0.6

SPERONI

1. Sostituire la tabella A della legge 24 gennaio 1979 n. 18 con la seguente:

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	CAPOLUOGO DELLA CIRCOSCRIZIONE
I - Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria	Torino
II - Lombardia	Milano
III - Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia	Venezia
IV - Emilia Romagna - Marche	Bologna
V - Toscana - Umbria	Firenze
VI - Lazio	Roma
VII - Abruzzo - Molise - Puglia	Bari
VIII - Campania - Basilicata	Napoli
IX - Sicilia - Sardegna	Palermo

5.0.4

MAZZOLA, COMPAGNA

1. Nella tabella A della legge 29 gennaio 1979, n. 18, al n. II sopprimere le parole «Trentino-Alto Adige».

Tab. 3

RIZ

1. Nella tabella A della legge 29 gennaio 1979, n. 18, al n. I sopprimere le parole «Valle d'Aosta».

Tab. 2

DUJANY

Sostituire il titolo con il seguente:

«Nuove disposizioni in materia di elezioni europee».

Tit. 1

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1994

60ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Azzarà.**La seduta inizia alle ore 15,50.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 007 000, C03ª, 0009ª)

Il senatore GUALTIERI sottolinea l'esigenza che, di fronte ai drammatici sviluppi della situazione in Bosnia, il Parlamento sia messo in condizione di esprimere in tempi brevissimi le sue valutazioni. Ove nei prossimi giorni non dovesse essere convocata l'Assemblea, sarebbe comunque indispensabile la convocazione di un'apposita seduta presso la 3ª Commissione permanente, eventualmente in modo congiunto con la Commissione difesa. Si dovrà inoltre aver cura di assicurare la partecipazione del Ministro degli affari esteri e, se possibile, del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il presidente MIGONE, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni formulate dal senatore Gualtieri in ordine all'opportunità di un sollecito confronto parlamentare sulla situazione determinatasi in Bosnia, rileva come sia preferibile che il dibattito abbia luogo in Commissione, piuttosto che in Assemblea. In tal senso si è già attivata la presidenza della Commissione, in sintonia con il Presidente del Senato.

Interviene a questo punto il senatore PECCHIOLI, il quale fa presente che il Ministro degli affari esteri ha comunicato alla Presidenza del Senato che, per improcrastinabili impegni internazionali, potrà assicurare la sua presenza soltanto a partire dal giorno 10.

Dopo che i senatori Antonio GRAZIANI ed Arduino AGNELLI hanno espresso adesione alla proposta di una convocazione in tempi ravvicinati della Commissione per un esame della situazione in Bosnia, interviene il senatore BERNASSOLA, il quale auspica che, in occasione

dell'imminente confronto parlamentare, il Governo non si limiti ad una formale ricognizione del quadro esistente nell'ex Jugoslavia, ma fornisca chiare indicazioni in ordine alle iniziative che esso ritiene necessarie perchè si ponga fine ai massacri.

Il sottosegretario AZZARÀ assicura la piena disponibilità del Governo ad un confronto parlamentare, facendo presente che la posizione dell'Italia dovrà comunque essere definita nel contesto comunitario.

Dopo un breve intervento del senatore PICCOLI, il quale sottolinea l'assoluta urgenza di un confronto parlamentare, il PRESIDENTE assicura che si proseguiranno i contatti già avviati affinché sia possibile convocare al più presto una seduta della Commissione per le comunicazioni del Governo sulla situazione in Bosnia, cui seguirà un dibattito che consenta ai Gruppi di esprimere i loro orientamenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Eleggibilità ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea residenti in Italia (1809)

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore COLOMBO, il quale fa presente che il testo in esame si limita ad adeguare la vigente disciplina, risalente al 1979, alla recente direttiva del Consiglio riguardante l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo da parte dei cittadini degli altri Stati della Comunità europea residenti in Italia. Si è infatti rinunciato ad intervenire in senso riformatore sul sistema elettorale, il quale esprime una rappresentanza, sostanzialmente corporativa, nel senso che gli eletti all'Assemblea di Strasburgo rappresentano i grandi gruppi di interesse e non i cittadini. La rinuncia a correggere tale distorsione dei meccanismi della rappresentanza politica, prosegue il senatore Colombo, non può che essere considerata con rammarico.

Pur con i limiti evidenziati, l'adozione del provvedimento appare comunque un passo positivo.

La Commissione, all'unanimità, conferisce al relatore il mandato di redigere un parere favorevole con le osservazioni da lui formulate.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1825), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore COLOMBO, il quale rileva come il provvedimento tenda ad assicurare gli strumenti operativi per

l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della CSCE. A tal fine, viene fra l'altro istituita una apposita delegazione, alla quale parteciperanno funzionari della carriera diplomatica - il cui numero non potrà eccedere le tre unità - ed impiegati del Ministero degli affari esteri ovvero di altre amministrazioni.

In attesa dei pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1826), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore COLOMBO, il quale fa presente come, in vista dell'organizzazione dei lavori dei tre importanti consessi che si svolgeranno sotto la presidenza italiana, saranno istituite due distinte delegazioni, la prima delle quali relativa alle funzioni attinenti al vertice G7 ed all'Iniziativa centro-europea, e la seconda per le incombenze legate al vertice della CSCE.

Per ciò che concerne il vertice G7, saranno esaminati i più importanti problemi internazionali, tra cui non potrà non avere un particolare rilievo quello dell'occupazione. È evidente, a tale proposito, la necessità di far sì che gli sforzi per il sostegno alle economie dei paesi più avanzati non confliggano con l'impegno sul versante della cooperazione allo sviluppo. Al vertice G7 parteciperanno in qualità di associati rappresentanti della Federazione delle Repubbliche russe e dell'Unione europea.

Quanto all'Iniziativa centro-europea, il conflitto nella ex Jugoslavia non fa che enfatizzare l'importanza di un consesso che nacque con il contributo determinante dell'Italia, e che ha visto via via nuove adesioni aggiungersi o sostituirsi a quelle dei quattro Stati fondatori.

Non minore importanza riveste l'impegno relativo alla CSCE. Nel complesso, l'organizzazione della presidenza italiana dei tre organismi comporta una spesa pari a 23 miliardi di lire, dei quali 6 miliardi a valere sull'esercizio 1993 e circa 17 miliardi per il 1994.

La Camera dei deputati ha approvato a larghissima maggioranza il provvedimento. È auspicabile che il suo esame da parte del Senato non rappresenti soltanto un passaggio formale, ma consenta di raccogliere indicazioni affidabili circa gli orientamenti del Governo sulle tematiche che formeranno oggetto dell'attività dei tre organismi.

In conclusione, manifesta perplessità in ordine alla scelta di inserire, in un provvedimento come quello in esame, una disposizione quale quella contenuta nell'articolo 3, che attribuisce un finanziamento dell'ammontare di un miliardo di lire al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico, che appare totalmente eterogenea.

Interviene quindi il senatore BRATINA, il quale manifesta rammarico per il progressivo svuotamento del ruolo dell'Iniziativa centro-

europea. A tale proposito, emerge l'ineludibilità di una riparametrazione delle priorità della politica estera italiana, che tenga conto del particolare rilievo che presentano per il paese le relazioni con l'area centro-orientale del continente. Si tratta di cogliere le straordinarie opportunità esistenti per l'intensificazione degli scambi commerciali e culturali con gli Stati della regione; in tal modo, potrebbe anche essere fornito un efficace contributo alla prevenzione dei conflitti.

Ha quindi la parola il senatore Arduino AGNELLI, il quale rileva come l'esame del provvedimento di urgenza in titolo rappresenti una proficua occasione per sottoporre a riesame il ruolo che l'Italia può assumere sui principali scenari internazionali, nonchè gli strumenti dei quali le assemblee parlamentari dispongono per orientare gli indirizzi degli organismi internazionali costituiti su base intergovernativa. Al riguardo, l'esperienza sin qui maturata mostra come, mentre l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è caratterizzata da un buon livello di funzionalità, non altrettanto soddisfacente è la situazione presso l'Assemblea parlamentare della CSCE. Non solo le sue sessioni hanno luogo con cadenza soltanto annuale, ma avviene frequentemente che i componenti delle delegazioni parlamentari non vengano informati sulle iniziative che il Consiglio intergovernativo ha in corso di assunzione.

Quanto all'Iniziativa centro-europea, non si può negare che, rispetto alle fasi della Quadrangolare e poi della Pentagonale, si sia attenuato l'impulso e l'interesse. Ciò è in parte conseguenza dell'evoluzione che hanno conosciuto la Comunità europea, la NATO e l'UEO, che in qualche modo si vanno aprendo alla partecipazione di altri paesi, sia pure con uno *status* affievolito rispetto a quello degli Stati membri. Tale fenomeno non può non ripercuotersi su un consesso, come l'Iniziativa centro-europea, che prese avvio alla fine degli anni '80 - in un contesto istituzionale quindi relativamente più rigido dell'attuale - proprio al fine di assicurare la possibilità di un dialogo fra paesi aventi differente collocazione internazionale.

Nonostante l'affievolimento dello slancio originario, l'Iniziativa centro-europea mantiene comunque una rilevante importanza, ed appare opportuno che non vada disperso il patrimonio di esperienze fin qui maturato, specialmente per quanto riguarda alcune iniziative messe a punto dalle Commissioni tecniche, come quella relativa alle comunicazioni sulla direttrice Budapest-Slovenia-Trieste.

Condivide, infine, i rilievi espressi sull'articolo 3 del decreto-legge dal relatore.

Il presidente MIGONE, nell'esprimere apprezzamento per il proficuo andamento della discussione, rileva come nella prossima legislatura la Camera ed il Senato, ed in particolare le rispettive Commissioni esteri, dovranno esercitare un ruolo più incisivo nella definizione degli indirizzi della politica estera, anche attraverso un utilizzo più stringente dei poteri di influenza inerenti al momento dell'autorizzazione alla spesa.

Quanto ai rilievi che sono stati rivolti rispetto al contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, non ritiene che ci si trovi in presenza di

una disposizione eterogenea rispetto all'oggetto del provvedimento, dal momento che si tratta del conferimento di borse di studio istituite esclusivamente in occasione della presidenza italiana dell'Iniziativa centro-europea, a favore di studenti provenienti dai paesi aderenti all'Iniziativa.

In conclusione, il presidente Migone auspica che nella prossima legislatura la presenza internazionale dell'Italia possa essere riqualificata, specialmente nei settori che presentano maggiore interesse per il paese, sia in relazione alla sua collocazione geografica che alle iniziative consolidate nel passato.

In attesa del parere delle Commissioni 1^a, 5^a e 7^a, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo (1830), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BERNASSOLA, il quale fa presente che il testo del decreto-legge n. 543 è solo in piccola parte diverso dal precedente decreto-legge approvato dal Senato il 1° dicembre 1993 e successivamente decaduto. Più precisamente, il testo reiterato dal Governo si differenzia soprattutto per la rinuncia a trasformare l'aiuto a dono nel senso di una erogazione finanziaria diretta.

Al decreto-legge la Camera dei deputati ha apportato limitate modifiche, sulle quali egli esprime un giudizio favorevole. In particolare, il primo comma dell'articolo 4 è stato riformulato prevedendo la possibilità di prorogare i contratti degli esperti di cooperazione, in scadenza tra il 1° novembre 1993 e il 31 dicembre 1994, al fine di consentire ai titolari la possibilità del rinnovo con le procedure previste nello stesso articolo 4.

Nello stesso articolo è stato poi inserito il comma 3-bis, che reca una deroga al blocco del rinnovo dei contratti per il personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Inoltre nell'articolo 8 è stato introdotto un comma aggiuntivo che esclude l'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 537 del 1993 alle convenzioni con le organizzazioni non governative e con gli altri enti senza fini di lucro previste dalla legge 16 luglio 1993, n. 255.

Infine il senatore Bernassola comunica che la 5^a Commissione ha espresso un parere favorevole sul decreto-legge, ad eccezione del comma 3-bis dell'articolo 4 e del comma 3-bis dell'articolo 8, sui quali ha espresso parere contrario senza peraltro fare riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame in attesa del parere della 1^a Commissione.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990 (1200), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore Antonio GRAZIANI riferisce alla Commissione, dando conto del contenuto dell'emendamento all'articolo 50 a) della convenzione in titolo, che consiste nell'aumentare da 33 a 36 il numero dei membri del Consiglio della organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Il seguito dell'esame è rinviato in attesa del parere della 1^a Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 (1204), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore Antonio GRAZIANI illustra l'accordo con la Svizzera, che fa seguito ad un accordo tripartito con la Francia e la Spagna del 1972. In entrambi i casi si tratta di facilitare le operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio di persone ed aeromobili. Dopo l'accordo del 1986, è stato stipulato il protocollo aggiuntivo dell'11 ottobre 1989, in cui sono indicate le spese per le operazioni di soccorso, suddivise in quattro categorie a seconda che siano a titolo gratuito, dietro pagamento in contanti, dietro rimborso e con restituzione.

Il seguito dell'esame è rinviato in attesa del parere della 1^a Commissione.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992 (1408)
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore Arduino AGNELLI, ricorda che l'Istituto universitario europeo fu istituito nel 1972, con sede a Firenze, e rilascia il titolo di dottorato di ricerca in quattro aree disciplinari: storia e civilizzazione, scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e sociali. A venti anni di distanza, la revisione effettuata con una convenzione fatta a Firenze è volta anzitutto a ribadire il compito e le finalità dell'Istituto, sottolineando il legame che deve sussistere tra i programmi di ricerca e i vari aspetti dell'integrazione europea.

Inoltre la convenzione reca nuove disposizioni in merito alla nomina del Presidente e alla durata del mandato, che è esteso a cinque anni. Viene inoltre istituito un comitato esecutivo, che riduce notevolmente il potere del Consiglio accademico, ed è introdotto un

diploma di livello inferiore per i ricercatori che abbiano compiuto soltanto un anno di studi presso l'Istituto.

In conclusione il relatore si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato in attesa del parere della 1^a Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia e il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991 (1542), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore BERNASSOLA ricorda che l'accordo quadro tra Italia e Perù fu firmato durante la visita a Roma del presidente Fujimori e rappresenta lo sforzo delle due Parti di intensificare le relazioni economiche e commerciali, incentivando le esportazioni e promuovendo gli investimenti diretti nei rispettivi territori. A tal fine sono previsti ulteriori accordi per la protezione degli investimenti e per evitare le doppie imposizioni. È inoltre prevista la concessione della clausola della nazione più favorita agli investimenti dell'altra Parte.

L'accordo quadro prevede inoltre interventi sociali e sanitari nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, iniziative nel quadro della protezione dell'ambiente e l'impegno a collaborare nella lotta al narcotraffico e alla tossicodipendenza.

Il PRESIDENTE rinvia l'esame, in attesa del parere della 1^a Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990 (1565), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore BERNASSOLA sottolinea l'importanza politica dell'accordo quadro con la Bolivia, che costituisce un incoraggiamento per uno Stato che ha ottenuto negli ultimi anni significativi risultati nel risanamento economico e nella ricerca di una maggiore stabilità politica.

Particolare attenzione sarà rivolta alle iniziative contro il narcotraffico e il consumo di droga, favorendo la sostituzione delle coltivazioni illegali con altre attività. Inoltre l'accordo quadro prevede la facilitazione degli scambi commerciali e iniziative di cooperazione allo sviluppo e di protezione ambientale.

Il seguito dell'esame è rinviato in attesa del parere della 1^a Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991 (1566), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore BERNASSOLA precisa che, a differenza degli atti di cui ai due precedenti disegni di legge, l'accordo con il Cile è limitato alla cooperazione scientifica e tecnologica. Le due Parti si impegnano a favorire la realizzazione di programmi congiunti di ricerca, nonchè lo scambio di informazioni, l'addestramento di personale scientifico e tecnico, l'organizzazione congiunta di corsi di formazione, seminari e conferenze. Tali programmi saranno realizzati dagli organismi pubblici e privati che si occupano di ricerca scientifica e tecnologica nei due paesi.

Il relatore raccomanda alla Commissione una rapida approvazione del disegno di legge.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame, in attesa del parere della 1^a Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990 (1615), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore Arduino AGNELLI osserva preliminarmente che l'accordo in esame è stato firmato il 16 maggio 1990 ed è stato ratificato dal Regno Unito già nel febbraio del 1991. A tre anni di distanza è auspicabile che anche l'Italia possa ratificare un accordo assai utile per la lotta al narcotraffico, che segue analoghi trattati già stipulati con altri paesi, come la Spagna. In particolare, l'accordo prevede la mutua assistenza per la prevenzione e la repressione del traffico di stupefacenti, nonchè la lotta al riciclaggio mediante il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

Rilevato che l'elaborazione dell'accordo ha comportato difficoltà a causa delle notevoli differenze negli ordinamenti giuridici dei due paesi, il relatore conclude raccomandando una rapida approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato, in attesa del parere della 1^a Commissione.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992 (1814)
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore Antonio GRAZIANI ricorda che già nel 1955 il presidente Eisenhower propose un accordo che consentisse reciproche

ispezioni aeree del territorio dei paesi dei due blocchi, al fine di creare un clima di fiducia. Tale idea sembrò allora del tutto utopistica o addirittura propagandistica e, di fatto, si è dovuto attendere la svolta del 1989 perchè potesse essere presa in considerazione.

Il Trattato sui cieli aperti è stato firmato a Helsinki il 24 marzo 1992 dai paesi dell'Alleanza atlantica e dai paesi dell'ex Patto di Varsavia, ma occorre precisare che degli Stati ex sovietici hanno sottoscritto il Trattato solo la Russia, l'Ucraina, la Bielorussia, la Georgia e il Kirghizistan. L'accordo prevede per ciascun paese il diritto di effettuare e di subire un eguale numero di voli ogni anno; all'Italia è stata assegnata una quota di 12 voli annui. Tali ispezioni hanno la finalità di verificare il rispetto degli accordi di disarmo e, in generale, costituiscono un'efficace misura per il rafforzamento della fiducia reciproca.

Nella prima fase, che durerà fino al 31 dicembre 1996, è consentito solo l'uso dei sensori ottici (apparecchi fotografici e videocamere); a partire dal 1° gennaio 1997 sarà invece possibile utilizzare sofisticati dispositivi elettronici, come i dispositivi a scansione lineare a raggi infrarossi e i radar ad apertura sintetica a scansione laterale. Si tratta di strumenti ad alta tecnologia, il cui costo assai elevato potrebbe comportare problemi soprattutto per i piccoli e medi paesi. Pertanto gli Stati membri dell'UEO cercheranno di coordinare i loro sforzi per poter minimizzare i costi, impiegando in comune un certo numero di aerei e di sensori.

Il relatore Graziani osserva poi che nel triennio 1994-96 l'onere per il bilancio dello Stato sarà relativamente contenuto e conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge, tanto più che la ratifica dell'Italia è essenziale per l'entrata in vigore dell'accordo, in quanto si tratta di un paese a cui è stata assegnata una quota superiore a 8 voli annui.

Il seguito dell'esame è rinviato, in attesa del parere della 1^a Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi ed immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993 (1829), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, il quale fa presente che il Centro internazionale di formazione dell'OIL esiste a Torino dalla metà degli anni Sessanta e svolge un'importante opera di formazione professionale e tecnica di cui beneficiano soprattutto i paesi in via di sviluppo. Tale struttura è un'articolazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro e ne dipende statutariamente.

Si è quindi ravvisata la necessità di regolamentare in maniera più precisa le immunità e i privilegi goduti dal Centro, in coerenza con la Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, adottata a New York il 21 novembre 1947.

Il presidente Migone osserva che il presente accordo non solo consentirà al Centro di Torino di operare in una situazione di certezza giuridica, ma favorirà il trasferimento nella stessa città di organismi e di attività delle Nazioni Unite nello stesso settore della formazione.

Il seguito dell'esame è rinviato, in attesa del parere della 1^a Commissione.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente avverte che la seduta convocata per domani, 9 febbraio, avrà inizio alle ore 10, anziché alle ore 9.

La seduta termina alle ore 17,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1994

55ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TADDEI

indi del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame. Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta il senatore GRANELLI, il quale osserva come il provvedimento in titolo presenti solamente alcune modificazioni marginali che integrano la disciplina predisposta nel testo approvato dal Senato in prima lettura.

Venendo all'esame specifico di tali modificazioni, occorre evidenziare, per quanto concerne l'articolo 38, recante l'attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, come i relativi criteri di delega siano stati delineati secondo modalità eccessivamente liberalizzatrici rispetto agli indirizzi enucleati dalla direttiva in questione.

Relativamente all'articolo 39, che istituisce i servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti, l'oratore stigmatizza la prassi consistente nell'inserire, in modo surrettizio, nel disegno di legge comunitaria norme che disciplinano *ex novo* materie che nulla hanno a che fare con l'attuazione di atti comunitari, trasformando, conseguentemente, la legge comunitaria in un testo *omnibus* che finisce col regolamentare i settori normativi più disparati.

Circa l'articolo 54 del disegno di legge in esame, recante criteri di delega per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, il relatore -nell'evidenziare come esso riproduca sostanzialmente i requisiti contenuti nelle disposizioni principali della direttiva stessa - rileva che tra i criteri di delega non è dato rinvenire alcuno che faccia riferimento ai

numerosi ed importanti oneri di informazione che incombono sugli Stati membri nei confronti della Commissione, tra i quali, per citarne solo due: la comunicazione delle misure adottate per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni per l'accesso alle reti (articolo 4 della direttiva) e la comunicazione delle caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche (articolo 5 della direttiva).

Il senatore Granelli conclude la sua esposizione sottolineando, in ogni caso, la complessiva conformità all'ordinamento comunitario delle nuove disposizioni introdotte nella legge comunitaria per il 1993, auspicando una rapida approvazione del disegno di legge che, come noto, rappresenta un provvedimento fondamentale per la partecipazione dell'Italia alle politiche dell'Unione europea.

La Giunta, quindi, conferisce, senza dibattito e all'unanimità, mandato al relatore di stendere un parere per la Commissione di merito secondo i termini da lui esposti.

Eleggibilità ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea residenti in Italia (1809)

(Esame. Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI, relatore designato, è dell'avviso che il disegno di legge in argomento riproduca nel complesso fedelmente le norme previste dalla direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993 relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

L'oratore mette, inoltre, in risalto la necessità di una rapida approvazione parlamentare del provvedimento in questione, considerando il fatto che la data di attuazione della direttiva (il 1° febbraio 1994) risulta già scaduta e che l'esecuzione amministrativa della stessa, cioè a dire gli adempimenti burocratici da assolvere per impedire il doppio voto e la doppia candidatura, richiederà numerosi passaggi procedurali.

Desti, peraltro, alcune perplessità la statuizione di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) del disegno di legge - che attribuisce agli elettori «comunitari» la possibilità di iscriversi nelle liste elettorali italiane entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni - la quale potrebbe essere in contrasto con l'articolo 9, primo comma, della direttiva, che prescrive l'obbligo per gli Stati di adottare misure che consentano al medesimo elettore di iscriversi nelle liste elettorali «in tempo utile» per la consultazione elettorale.

A suo modo di vedere, tale «tempo utile» rischia di essere vanificato *de facto* dal citato articolo 2, il quale ponendo come data ultima per l'iscrizione il 12 marzo 1994, lascia effettivamente all'elettore «comunitario» meno di venti giorni utili.

Tale inconveniente potrebbe essere ovviato spostando, ad esempio, il termine ultimo per l'iscrizione nelle liste da novanta a sessanta giorni prima delle elezioni.

Si apre il dibattito.

Il senatore GRANELLI, condividendo pienamente le considerazioni svolte dal Presidente relatore, rileva criticamente come sia mancata una tempestiva iniziativa legislativa per aggiornare in modo sostanziale la legge elettorale per il Parlamento europeo.

Il senatore PEZZONI sostiene, al riguardo, come possa risultare inopportuno l'eventuale tentativo di riaprire un dibattito, nell'attuale momento e contesto politico, sul voto per corrispondenza agli italiani residenti all'estero.

La Giunta conviene, quindi, di attribuire mandato al Presidente relatore a predisporre un parere secondo i termini risultanti dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16,55.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1994

82^a Seduta

Presidenza del Presidente

PAVAN

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del consiglio Maccanico e per gli affari esteri Azzarà.

La seduta inizia alle ore 16,10.

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1834)

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 10^a: favorevole con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che il provvedimento reitera, in identico testo, il precedente (A.S. 1710), in tema di riordino delle funzioni di turismo, spettacolo e sport. La sola differenza di rilievo concerne l'articolo 8, che procrastina di un anno il condono previdenziale per le attività dello spettacolo.

L'iter del precedente provvedimento subì una battuta di arresto presso l'Assemblea del Senato, perchè, a fronte di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, non furono presentate soluzioni atte a risolvere in primo luogo la questione del personale. Tale problema resta immutato nel testo attuale. Le condizioni concernevano il fatto che il trasferimento di risorse dovesse riguardare anche le funzioni concernenti il turismo; per quanto riguarda il personale, che il relativo trasferimento alle regioni avesse natura sostanzialmente obbligatoria e che il mantenimento del trattamento economico, anche accessorio, in godimento, permanesse, con riassorbimento nei successivi aumenti stipendiali.

Il sottosegretario MACCANICO fa presente che la norma relativa al mantenimento del trattamento economico in godimento da parte del personale mira, appunto, ad evitare che a tale personale siano attribuite le più lucrose indennità della Presidenza del consiglio.

Il presidente PAVAN propone quindi di trasmettere un parere favorevole sul presupposto di quanto affermato dal rappresentante del Governo e a condizione che sia approvato un emendamento per fare divieto alle Regioni di assumere nuovo personale, ove non utilizzino quello in esubero dell'Amministrazione centrale.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo (1830), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: contrario)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che perviene dalla Camera dei deputati il decreto-legge in materia di controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, su una cui precedente versione era stato già fornito parere, con la condizione che risulta accolta nel testo in esame. Risulta altresì accolta la condizione espressa per quanto concerne la delega prevista dal disegno di legge di conversione.

I due punti da chiarire riguardano le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Rilevano anzitutto i commi 3-bis dell'articolo 4 e dell'articolo 8: il primo è volto ad impedire l'applicazione, al personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo, dell'articolo 3, comma 23, del provvedimento collegato, in base al quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato e stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi; il secondo esclude l'applicazione per il settore in esame delle norme in materia di revisione dei contratti pubblici previste ugualmente nel provvedimento collegato. Si tratta di una questione delicata in entrambi i casi, in quanto l'esclusione dell'applicazione delle due norme implica un qualche minor risparmio rispetto ad un effetto complessivo già in bilancio. Fa poi presente che, sempre sotto il profilo finanziario, l'orientamento che si potrebbe innescare, volto a sottrarre alla normativa generale settori della Pubblica Amministrazione. Con l'ausilio poi del Tesoro va chiarita la portata finanziaria del nuovo comma 1 dell'articolo 4, in materia, di rinnovo dei contratti di esperti.

Ricorda poi che il Tesoro ha fatto sapere di non avere osservazioni da formulare, pur facendo presente che il rinnovo dei contratti per il personale dell'unità tecnica centrale (articolo 4, comma 3-bis) non comporta deroga al divieto di assumere personale a tempo determinato (articolo 3, comma 23, della legge n. 537 del 1993) atteso che detto rinnovo è previsto dall'articolo 12 della legge n. 49 del 1987 in relazione

alle esigenze di continuare le attività della cooperazione allo sviluppo; inoltre, per i contratti già scaduti dopo il 1° novembre 1993, il loro rinnovo è limitato ad un periodo di tre mesi (articolo 4, comma 1); in ogni caso, la direzione generale entro la data del 31 dicembre 1994 dover proporre la nuova organizzazione funzionale nel rispetto del principio della invarianza degli oneri e, quindi, in tale quadro trova ulteriore conferma la disposizione del citato comma 3-bis dell'articolo 4; la modifica introdotta dalla Camera dei deputati (articolo 8, comma 3-bis) in materia di revisione dei contratti per la fornitura di beni e servizi non costituisce deroga dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 537 del 1993, atteso che le attività svolte dalle organizzazioni non governative non hanno finalità di lucro e sono da considerarsi attività di natura commerciale.

Il sottosegretario AZZARÀ fa presente che il provvedimento non comporta oneri, in quanto, da una parte, per quanto concerne il personale, i contratti sono attualmente in corso e, comunque, la cooperazione è amministrata esclusivamente a mezzo di personale a contratto. Circa poi l'articolo 8, non si tratta di contratti pubblici di appalto, bensì di convenzioni. Invita poi la Commissione a pronunciarsi in senso favorevole, in considerazione della necessità del provvedimento, che è alla sua terza reiterazione, e la cui mancata conversione in legge, comporterebbe, anche a causa delle prossime elezioni, notevolissimi ritardi nella risistemazione del settore della cooperazione allo sviluppo.

Il senatore BERNASSOLA fa presente che il decreto-legge mira a rendere più rigoroso rispetto al passato l'intervento per l'aiuto allo sviluppo. Se il provvedimento non verrà convertito in legge, si rischia di mantenere il settore per lungo tempo in stato di disordine.

Ad avviso del senatore REVIGLIO non si possono ammettere deroghe per particolari settori alla disciplina recata dal provvedimento collegato alla finanziaria per il 1994. Tali deroghe provocherebbero gravi effetti emulativi.

In senso analogo si esprime il presidente PAVAN, che propone, conclusivamente, di trasmettere un parere contrario, in quanto il provvedimento contrasta con la legge n. 537 del 1993.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 524, recante misure urgenti in materia di dighe (1733)

(Parere alla 13ª Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO, il quale osserva che il disegno di legge, in materia di dighe reitera il precedente provvedimento n. 1574, senza modifiche. Su quel provvedimento la Commissione si espresse, il 9 novembre 1993, in senso contrario, per mancanza di copertura,

sull'articolo 3, comma 9, nella parte in cui concede facoltà di utilizzare nell'anno successivo le somme relative al 1993.

L'articolo 5, inoltre - fattispecie non rilevata nel precedente parere, ma resa evidente dalla successiva promulgazione della legge sulle gestioni fuori bilancio - contravviene al principio della unicità del bilancio.

Il presidente PAVAN fa presente che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sulle norme sopra citate.

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure e garanzia del credito agrario (1824), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Su proposta del Presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1825)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN che fa presente che, premesso che il Tesoro si è dichiarato favorevole, perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge in materia di organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa: l'onere di 226 milioni è posto a carico delle disponibilità iscritte sul capitolo 3037 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Al riguardo, osserva che il capitolo non esiste in conto competenza ed è quindi da presumere che sussista in conto residui, per il fatto che è stata data attuazione al decreto dell'8 novembre scorso, poi non convertito. Il parere quindi potrebbe basarsi sul presupposto che l'interpretazione sia in tal senso. Va altresì notato che non possono trattarsi di residui in base alla lettera F, ossia di residui di assegnazione, bensì di residui riferibili alla lettera C, ossia in conseguenza di atti formali.

Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni sopra esposte.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1826), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN, il quale fa presente che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge in materia di organizzazione

e finanziamento della Presidenza italiana del Gruppo dei sette paesi più industrializzati, con copertura a carico del Fondo globale relativo sia al Ministero del tesoro sia alla Presidenza del Consiglio sia agli Affari esteri, relativamente al triennio 1993-95. Non sembrano porsi questioni perchè il decreto è del 30 dicembre e quindi è avvenuto lo slittamento. Occorrerebbe poi sopprimere l'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 4, laddove consente di impegnare nell'esercizio successivo le somme non impegnate.

Ricorda poi che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento, facendo presente che la procedura del riporto all'esercizio successivo delle somme non impegnate è dovuta alla particolare gestione delle spese connesse all'iniziativa, che possono essere erogate nell'esercizio successivo, tenuto conto dei tempi necessari per il completamento delle relative procedure.

Il senatore SPOSETTI concorda con l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere condizionato alla soppressione di tale ultimo inciso.

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni (1827), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN, il quale ricorda che il decreto-legge proroga al 30 giugno 1994 l'originaria proroga di sei mesi decorrente dal gennaio 1993, relativa al comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato e di quelli delle società controllate. La Commissione bilancio della Camera si è espressa in senso favorevole, mentre la 5ª Commissione del Senato si esprime su una precedente versione, dapprima in senso contrario alla proroga oltre il 31 dicembre 1993, ma poi (il 3 agosto 1993), revocò tale contrarietà, osservando tuttavia «l'opportunità di valutare se mantenere una figura giuridica, quale il comando, per dipendenti di società per azioni per le quali tale istituto risulta estraneo all'ordinamento».

Rileva poi che il Tesoro, nell'esprimere parere favorevole al provvedimento, che non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, fa presente che per l'eventuale inquadramento in ruolo del personale comandato, dovrà essere disposto un apposito disegno di legge con l'indicazione dei derivanti oneri e della relativa copertura finanziaria.

Il senatore REVIGLIO propone di trasmettere un parere in cui si osservi la necessità di por termine a tali situazioni di comando, a causa delle commistioni di interessi che si vengono a creare con le società titolari del personale, che, per tal via, svolgono un'attività di tipo lobbistico.

La Sottocommissione concorda con tale proposta.

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 (1832)

(Parere alla 13^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO che fa presente che si tratta di decreto-legge che prevede la spesa di 15 miliardi per opere di sistemazione urbana a Napoli in occasione del prossimo vertice del G7. Per quanto di competenza, rileva il comma 3 dell'articolo 1 che consente deroghe alle norme di contabilità dello Stato.

La copertura di 15 miliardi per il 1994, poi, è operata a valere sull'autorizzazione di spesa dell'articolo 17, comma 10, della legge finanziaria per il 1988. Tale spesa è registrata, per il 1994, nella Tabella F della finanziaria di quest'anno, con l'avvertenza che 10 miliardi risultano come quota relativa all'anno 1989 e 5 sono relativi al 1990.

Il presidente PAVAN, ricordando che il Tesoro si è espresso in senso favorevole, propone di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sulla parte sopra citata del comma 3 dell'articolo 1.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1994, n. 79, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1833)

(Parere alla 12^a Commissione: contrario)

Riferisce il senatore REVIGLIO osservando che si tratta della reiterazione del decreto-legge in tema di partecipazione alla spesa sanitaria. Rispetto alla precedente versione risultano omesse alcune parti, mentre sono introdotti i commi 5 e 6 dell'articolo 1, che esentano dalla partecipazione alle ricette i farmaci a carico dell'assistito e quelli per patologie croniche: tali norme non dovrebbero comportare maggiori oneri, dovendosi esse inquadrare nell'ambito delle disposizioni relative all'assistenza farmaceutica, previste dalla legge di accompagnamento della finanziaria per il 1994.

Resta invece il comma 3 dell'articolo 1, che attiene alla copertura del provvedimento e che è identico al comma 6 dell'articolo 1 del precedente decreto, sul quale la Commissione, reiterando un parere ancora antecedente, si esprime, il 27 gennaio 1994, in senso contrario, per mancanza di copertura, ricordando che la legge finanziaria per il 1993 destinava le maggiori entrate alla riduzione del fabbisogno.

Il presidente PAVAN propone quindi di trasmettere un parere contrario sull'articolo 1, comma 3.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale (1835)

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che si tratta di decreto-legge che prevede il divieto dei sondaggi elettorali e l'innalzamento degli onorari dei componenti degli uffici elettorali, tenendo conto sia del fatto che occorre scrutinare una scheda in più rispetto al passato, sia del prolungamento di una giornata delle operazioni di voto. Il maggior onere è stimato in 28 miliardi ed è coperto con il fondo speciale della Presidenza del Consiglio e del Ministero del tesoro, che attualmente presentano sufficiente capienza.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (1836)

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore REVIGLIO facendo presente che si tratta di decreto-legge in tema di procedure per lavori idraulici ed igienico sanitari a Venezia e a Chioggia. Nella sostanza esso consente di utilizzare a tale fine risorse precedentemente destinate ad altri scopi. Fermo restando che occorrerebbe forse specificare che non si possono superare i limiti complessivi di spesa già previsti, non sembrerebbero esservi ulteriori problemi.

Il presidente PAVAN ricorda che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento. Propone quindi di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni formulate dal relatore.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (1837)

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REVIGLIO che osserva che si tratta di reiterazione del decreto-legge in tema di alluvioni. Per quanto di competenza si deve notare che la clausola di copertura (articolo 11) opera, per le spese riferite all'anno 1993, rinvio a capitoli: tale fattispecie appare corretta, derivando da una reiterazione di precedente provvedimento. Tuttavia si deve notare che, in base alle interrogazioni effettuate sul sistema informativo della Ragioneria generale i capitoli 8785 e 7053 non presenterebbero la necessaria capienza, mentre quelli

8005, 8103 e 7705 non risultano neppure inseriti. Quanto alle spese relative all'anno 1994, si deve far presente che 50 miliardi derivano dal maggior introito affluito al Fondo centrale di garanzia per le autostrade: tale copertura, che è utilizzata anche dall'articolo 7, non rientra tra le fattispecie previste dall'articolo 11-ter della legge di contabilità, non trattandosi di maggiori entrate disposte contestualmente al provvedimento, bensì di una semplice copertura con mezzi di tesoreria. Inoltre occorre chiedersi se detto Fondo non debba risultare soppresso, in applicazione della legge sulle gestioni fuori bilancio. Tale rilievo vale ancora di più per l'articolo 7, con il quale si opera copertura di spese per mutui. Sempre l'articolo 11 prevede inoltre una copertura di 52 miliardi con residui del capitolo 7705 del Ministero dell'ambiente, riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa della legge n. 305 del 1989. Tuttavia, trattandosi di residui, tale fattispecie non consiste in una diversa utilizzazione di risorse originariamente destinate ad altra finalità, ma di copertura su residui.

Ulteriori norme suscitano problemi. È il caso dell'articolo 4, che copre una spesa per mutui ventennali, con ricorso al fondo speciale in conto capitale del Ministero del tesoro: in merito si deve notare che tale voce non prevede accantonamenti per rate ammortamento mutui.

L'articolo 8, comma 3, poi reintegra il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura senza indicare da dove sono tratte le necessarie risorse. I commi 5 e 6 del medesimo articolo, infine, prevedono stanziamenti per una ferrovia e per il patrimonio culturale, autorizzando complessivamente la spesa di 15 miliardi per l'anno 1993, benchè le norme in questione compaiano per la prima volta nel decreto-legge in esame, emanato nel 1994.

Il senatore SPOSETTI ritiene opportuno rinviare il provvedimento, al fine di ottenere chiarimenti da parte del Ministero interessato.

In senso analogo si esprime il presidente PAVAN, che ritiene altresì opportuno acquisire un più dettagliato parere del Tesoro.

L'esame è quindi rinviato.

Eleggibilità ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea residenti in Italia (1809)

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN, che osserva che il disegno di legge verte in tema di elezioni europee. Esso potrebbe comportare oneri conseguenti all'attività amministrativa che esso provoca. Quanto all'incremento di sei rappresentanti al Parlamento europeo, occorre valutare se ciò comporti un onere da coprire: infatti, in base all'articolo 1, comma 1, della legge 13 agosto 1979, n. 384, tali spese vanno a carico dei rispettivi Stati.

Osserva poi che il Tesoro ha fatto notare che l'articolo 4 potrebbe provocare oneri a causa della votazione negli uffici consolari.

Propone quindi di rinviare il provvedimento, al fine di ottenere i chiarimenti dal Governo.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è quindi rinviato.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990 (1200), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN la Sottocommissione decide di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 (1204), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN la sottocommissione decide di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992 (1408)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN, che fa presente che si tratta del disegno di legge recante la ratifica della Convenzione che rivede quella relativa alla creazione di un istituto universitario europeo. Non sembra che si possa del tutto escludere che vi siano in qualche modo maggiori oneri di funzionamento. È il caso comunque di chiedere garanzie al Tesoro, il cui concerto manca.

Ricorda poi che il Tesoro, nel dichiararsi favorevole, ha precisato che il provvedimento non comporta maggiori oneri, atteso che le disposizioni riguardano una più puntuale definizione dei compiti dell'istituto universitario europeo.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia ed il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991 (1542), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN la sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990 (1565), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN, ricordando che giunge dalla Camera dei deputati un disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione economica e industriale con la Bolivia. La Commissione bilancio della Camera ha fornito un parere favorevole, nell'implicito presupposto che si tratti di norme di carattere ordinamentale. In realtà, apparirebbe utile avere una garanzia in tal senso da parte del Tesoro, soprattutto, per talune norme, come ad esempio quella di cui all'articolo XI, che prevede anche sostegni alla bilancia dei pagamenti, e come quella dell'articolo XIV.

Fa presente poi che il Tesoro ha osservato che gli articoli XI e XIV trovano copertura negli interventi a dono (capitolo 4620 del Ministero degli esteri) e a quelli relativi a crediti di aiuto (capitolo 8173) del Ministero del tesoro.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991 (1566), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990 (1615), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo - PAM (1740)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992 (1814)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993 (1829)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di esprimere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 17,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Eleggibilità ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea residenti in Italia (1809).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale (1835).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 10,30 e 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rotiroti ed altri; Pellicanò ed altri; Violante ed altri).*

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di autorizzazioni alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di donazioni o eredità e al conseguimento di legati.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1825) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1826) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo (1830) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990 (1200) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 (1204) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992 (1408).

- Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia ed il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991 (1542) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990 (1565) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991 (1566) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990 (1615) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992 (1814).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi ed immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993 (1829) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo - PAM (1740).

DIFESA (4ª)

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma di R/S pluriennale della Marina militare SMM 007/94 relativo alla realizzazione di un sistema di difesa antisiluro per unità di superficie.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1754).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema (1815).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Ente nazionale per le strade.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 12

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario (1824) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 9 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione (artt. 54/54-sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127).
- Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche.
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'apertura, ampliamento, e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC) e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.
- Schema di decreto di nomina del Comitato consultivo istitutivo dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile.

- Schema di regolamento per la disciplina del procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione.
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'impiego di minori in lavori del settore dello spettacolo (articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977).
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del Vertice G7 (1832).
- Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 524, recante misure urgenti in materia di dighe (1733).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (1836).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (1837).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Ente Parco nazionale della Val Grande.

COMMISSIONE DI INCHIESTA

**sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro**

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 15

Esame della proposta di relazione finale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 21

- I. Esame del documento sui programmi a contenuto informativo nel periodo elettorale, approvato dal Consiglio di amministrazione della RAI il 2 febbraio 1994.
- II. Parere sullo schema di convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558.
- III. Parere su modificazioni allo statuto sociale della RAI, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1947, n. 428.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici
concernenti la riforma tributaria

Mercoledì 9 febbraio 1994, ore 11,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti l'imposta sugli spettacoli.